

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2568

ERRATA CORRIGE

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 25 luglio 2014 (v. stampato Senato n. 1541)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(REZZI)**

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
**(MARTINA)**

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
**(GALLETTI)**

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
**(GUIDI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
**(MADIA)**

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
**(LANZETTA)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
**(POLETTI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**(ORLANDO)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(ALFANO)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE  
**(LORENZIN)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(GIANNINI)**

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 28 luglio 2014*

---

A pagina 287, all'articolo 21 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica, le righe dalla terza alla quinta devono intendersi sostituite dalle seguenti:

« ARTICOLO 21.

*(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**2-bis.** Ai soli fini dell'applicazione dei limiti di cui alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le stesse non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. All'individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati e all'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

€ 1,00



\*17PDL0023980\*